



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 33 DEL 19/05/2025

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI 2025 - APPLICAZIONE DPR 753/1980 ART. 38, 52, 55, 56 E 63, RISCHIO CADUTA RAMI, ALBERI E MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, SUI TERRENI ADIACENTI A LINEE FERROVIARIE.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che, con l'approssimarsi della stagione estiva, il conseguente prevedibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che in particolar modo nel periodo estivo, la naturale crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un grave pericolo in quanto potenzialmente causa dell'aumento della probabilità d'innesco, sviluppo e propagazione di incendi;

VISTA la nota delle Ferrovie dello Stato, protocollo [RFI-VDO-DOIT.AN.UT\A0011\P\2025\0000526] con la quale si segnala il possibile pericolo, non conforme al dettato del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, avente per oggetto "prevenzione incendi 2025";

PRESO ATTO che con la citata nota, RFI chiede, ai sensi del DPR 753/1980, l'emissione di ordinanza sindacale per la difesa dagli incendi, prevedendo l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo di "grave pericolosità";

PRESO ALTRESÌ ATTO che la stessa nota chiede di specificare nell'ordinanza sindacale, l'obbligo dei possessori, se tali terreni fossero coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

VISTO l'art. 450 c.p., che prevede la responsabilità penale per "chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario";

RICHIAMATO il 1° comma dell'art. 48 del D.P.R. 753/80 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che testualmente recita: "E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze";

VISTI gli artt. 52 (distanza di alberi dalla più vicina rotaia), 55 (distanza di boschi dalla più vicina rotaia) e 56 (distanza deposito di pietre e materiale combustibile), del D.P.R. 753/1980;

CONSIDERATI i rischi di possibile caduta degli alberi di alto fusto che, non rientranti nei limiti delle distanze indicate nel D.P.R. 753/80, possano invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo sia per la regolare circolazione ferroviaria, che sia causa di innesco di incendio della stessa area ferroviaria;

DATO ATTO che la manutenzione regolare degli alberi anteposti in adiacenza delle linee ferroviarie è da considerarsi attività finalizzata a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e l'impedimento di un eventuale interruzione del pubblico servizio ferroviario derivante dalla caduta di rami o alberi da fondi confinanti con la sede ferroviaria;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacale n° 99 del 11.07.2005, n° 85 del 08/06/2006, n. 03 del 10.01.2013, n° 97 del 30/06/2020, n° 46 del 07/07/2022, n° 75 del 22/06/2023, n° 76 del 20/06/2024, n° 78 del 27/06/2024, avente ad oggetto: rischio caduta rami, alberi e misure per la prevenzione degli incendi, sui terreni adiacenti a linee ferroviarie. applicazione D.P.R. 753/1980;

CONSTATATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla sistemazione delle piante poste a ridosso della linea ferroviaria al fine di evitare pericoli di crollo e dei terreni prossimi al confine ferroviario, affinché durante tutto il periodo di "grave pericolosità" (rischio incendi) si rispetti il DPR 753/80;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO quindi di provvedere in tal senso;

O R D I N A

a decorrere dal 01/06/2025 fino al 31/10/2025 a:

- tutti i proprietari o possessori o detentori di aree confinanti con la sede ferroviaria attraversante il territorio di competenza del Comune di Jesi, devono provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 ed in particolare di quanto disposto dall'art.52 (distanza di alberi dalla più vicina rotaia), dall'art.55 (distanza di boschi dalla più vicina rotaia), a propria cura e spese ed entro il termine perentorio di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, al taglio dei rami ed alberi che in caso di caduta possano interferire con la stessa infrastruttura ferroviaria;
- i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Jesi, devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (art.56 - distanza deposito di pietre e materiale combustibile) – (dal 1 giugno fino al 31 ottobre);
- se tali terreni sono coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- è vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/80;
- i soprannominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

AVVERTE

Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.

I proprietari o possessori o detentori, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

AVVISA

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al T.A.R competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

La Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane provvederà con tempestività alla segnalazione di eventuali anomalie, mediante indicazione precisa e dettagliata dei siti.

DEMANDA

I Carabinieri Forestale, Polizia Provinciale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale a vigilare al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, tramite il sito web istituzionale del comune di Jesi, nonché tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale di Ancona;
- alla Prefettura di Ancona;
- al Commissariato Polizia di Stato di Jesi;
- alla Polizia Provinciale di Ancona;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona;
- alla Compagnia Stazione Carabinieri di Jesi;
- alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di Jesi – San Marcello;
- alla Guardia di Finanza di Jesi;
- al Comando di Polizia Locale – Sede.

Firma

LORENZO FIORDELMONDO / ArubaPEC S.p.A.